



## Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 04/08/2020

**OGGETTO:** TARIFFE TARI ANNO 2020-APPROVAZIONE (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART.107 C.5 D.L. N.18/2020)

L'anno **2020**, addì **quattro**, del mese di **Agosto** alle ore **21:00**, , presso la Sala Riunioni del Cento Anziani "Filo d' Argento" in Zelo Buon Persico Via Roma 55 (come previsto dall'art. 4 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale), in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Il CONSIGLIO COMUNALE si svolge a porte chiuse (senza accesso di pubblico) e con ingressi scaglionati.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
MADONINI ANGELO	X		VASSURA MASSIMILIANO	X	
BROCCHIERI DANIELA MARIA	X		BOSONI MARICA AGNESE	X	
ALESSI GIUSEPPE		X	LA BRUNA ANGELO	X	
DAVOGLIO GUIDO	X		BELLANZA VITTORIA		X
RIVA FABIANO	X		DANELLI LUCILLA	X	
GROPPALDI SERGIO	X		PIOLINI ROBERTA	X	
CAIRONI TIZIANA	X				

Presenti: 11      Assenti: 2

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.**

**Il Sindaco** Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

**OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2020-APPROVAZIONE (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART.107 C.5 D.L. N.18/2020)**

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

### **Visti:**

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**Visto** il comma 683 dell'art. 1, L. n. 147/2013 che testualmente recita: " Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ";

### **Considerato che:**

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Legge di conversione del decreto-legge 34/2020, fissa il nuovo termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe tributarie al 30/09/2020";
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

#### **Richiamato:**

l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

**Visto** l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

#### **Richiamate:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA,
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA;

**Ritenuto**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Atteso** che in attesa della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, secondo la nuova metodologia, l'Ente intende avvalersi della deroga di cui all'art.107 c.5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando provvisoriamente anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;

#### **Specificato che:**

- il nuovo PEF TARI 2020 dovrà essere approvato entro il 31.12.2020;

- nel caso dovessero emergere differenze di costo in base alla nuova metodologia i conguagli potranno essere ripartiti su tre anni a decorrere dal 2021;

**Vista** la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di Arera del 5 Maggio con la quale l' Autorità a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 rileva gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riversarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;

**Atteso** che con specifico riferimento alle utenze non domestiche immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività con i citati provvedimenti governativi ARERA con suddetta deliberazione riferisce ai Comuni di intervenire attraverso il riconoscimento di meccanismi agevolativi a sostegno di suddette attività;

**Visto** l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità' generale del comune.»

**Ritenuto opportuno**, al fine di sostenere le attività economiche, prevedere riduzioni per le utenze non domestiche sulla parte variabile della tariffa Tari;

**Vista** la nota di chiarimento IFEL del 24/4/2020 relativa alla facoltà per i comuni di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

**Dato atto** che l'applicazione delle suddette agevolazioni, come chiarito nella nota IFEL sopra richiamata, potrà essere finanziata con entrate proprie del bilancio dell'Ente;

**Atteso** che in attesa di verifiche e approfondimenti più precisi per la quantificazione della misura volta alla mitigazione degli effetti derivanti dalla sospensione obbligatoria e facoltativa delle attività si ritiene necessario:

- stabilire con successivo provvedimento la determinazione delle modalità e dell'importo dell'intervento a sostegno delle utenze non domestiche;
- prevedere le agevolazioni sulla parte variabile della tariffa tari 2020 finanziate a carico del bilancio dell'Ente;

**Dato atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Lodi;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Con voti favorevoli 11 su 11 Consiglieri presenti, espressi in forma di legge;

## **DELIBERA**

1. di avvalersi della deroga di cui all'art. 107, c.5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando provvisoriamente anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;
2. di prevedere per le utenze non domestiche, per le problematiche espresse in premessa, le agevolazioni sulla parte variabile della tariffa Tari 2020 da imputare a carico del bilancio dell'Ente;

3. di stabilire con successivo provvedimento la determinazione delle modalità e dell'importo dell'intervento a sostegno delle utenze non domestiche;
4. di far riferimento a tutto quanto previsto nella delibera di approvazione delle tariffe 2019 C. C. n. 5 del 30/03/2019 per i criteri, costi e limiti;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;
6. di trasmettere telematicamente, a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente

#### **SUCCESSIVAMENTE**

stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11 su 11 Consiglieri presenti, resi ai sensi di legge;

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

Dott. Angelo Madonini  
sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Maurizio Vietri  
sottoscritto digitalmente